



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 296 del 23/07/2020 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 68 del 17 Luglio 2020

OGGETTO: Accordo di collaborazione finalizzato alla prestazione di attività lavorativa di dipendente di altra amministrazione Locale.

Convenzione tra i Comuni di Sant'Ambrogio sul Garigliano e Pignataro Interamna per utilizzazione convenzionata della dipendente dott.ssa Antonella DEL GRECO.

Il giorno Diciassette del mese di Luglio 2020, alle ore 13,50 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Assessore – Vice Sindaco	SI	
3	Marcello Piero	CAVALIERE	Assessore		SI

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco NERI, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Accordo di collaborazione finalizzato alla prestazione di attività lavorativa di dipendente di altra amministrazione Locale.

Convenzione tra i Comuni di Sant'Ambrogio sul Garigliano e Pignataro Interamna per utilizzazione convenzionata della dipendente dott.ssa Antonella DEL GRECO.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che con nota prot. n. 4512 del 10/07/2020 il Sindaco ha proposto al Sindaco del Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano di stipulare una convenzione per la gestione in forma associata della dipendente DEL GRECO Antonella per sei ore settimanali, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, preferibilmente da svolgere di venerdì, e l'autorizzazione ad effettuare l'extraorario da concordare con la dipendente, fatta salva la revoca anticipata all'atto della messa in atto della gestione associata della funzione di organizzazione generale, gestione finanziaria e contabile e controllo;

- **VISTA** la nota prot. 2335 del 15/07/2020, con la quale la dott.ssa Antonella DEL GRECO, dipendente del servizio economico-finanziario del Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ha comunicato la sua disponibilità alla suddetta richiesta di utilizzazione convenzionata;

- **VISTA** la pec acclarata al prot. n. 4668 del 17/07/2020, con la quale il Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ha comunicato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15/07/2020 ha provveduto ad autorizzare l'utilizzazione convenzionata dalla suddetta dipendente e ad approvare il relativo schema di convenzione, trasmesso in allegato;

- **ATTESO** che il disposto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30/12/2004, norma attualmente vigente in tema di assegnazione temporanea di dipendenti pubblici in regime di lavoro subordinato, prevede che: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

- **RICHIAMATO** l'art. 14 del CCNL del 14/09/2000;

- **ATTESO**, altresì che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 dispone *"4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;

- **VISTI e RICHIAMATI:**

- l'art. 4, comma 4, lettera c), della legge n. 65 del 07/03/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) che recita:

I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

- l'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni: *Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile;*

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

- l'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, secondo cui:

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

- l'art. 53, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, secondo cui:

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

- l'art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, secondo cui:

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

- l'art. 53, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, secondo cui:

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

- **RITENUTO**, sulla base degli atti istruttori, che:

- non sussistono incompatibilità, divieti o impedimenti ostativi fissati dalla legge e/o da Regolamenti comunali; - non sussistono situazioni ostativo, anche potenziali, di conflitto d'interessi;

- non esistono esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell'autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'impegno concesso all'incarico;

- dallo svolgimento dell'incarico può derivare un accrescimento delle competenze professionali del dipendente;

- **DATO ATTO** che a decorrere dal 01/01/2020 si è verificata una carenza di organico nel servizio economico-finanziario di questo Comune con il collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, dell'istruttore economico-finanziario;

- **RITENUTO**, pertanto, al fine di garantire la continuità del citato servizio essenziale ed obbligatorio per legge, stipulare con il Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (FR) convenzione per l'utilizzo della dipendente in parola, come da schema già approvato e trasmesso dal predetto Comune;

- **VISTO** il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25/05/2005 ed il parere del Ministero dell'Interno-Dipartimento affari interni e territoriali del 12/07/2008 che hanno fornito utili orientamenti per l'applicazione della norma di che trattasi e, in particolare, la necessità di disciplinare le modalità operative dell'utilizzo temporaneo con un atto convenzionale;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed è da ritenersi come qui integralmente ripetuta e trascritta;

2) Di recepire ed approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'allegato schema di convenzione con il Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (FR), citato nelle premesse (approvato con deliberazione di G.C. n. 53 del 15/07/2020), per l'utilizzo presso il Comune di Pignataro Interamna (FR), per 6 (sei) ore alla settimana, per il periodo **dalla data della stipula della convenzione e con estinzione al 31/12/2020**, della dipendente del servizio economico-finanziario del medesimo Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (FR) dott.ssa Antonella DEL GRECO, che ha comunicato la sua disponibilità alla suddetta richiesta di utilizzazione convenzionata;

3) Di trasmettere copia della presente al Sindaco del Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano per il seguito di competenza, al fine di addivenire alla formale stipula della convenzione;

4) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Accordo di collaborazione finalizzato alla prestazione di attività lavorativa di dipendente di altra amministrazione Locale.

Convenzione tra i Comuni di Sant'Ambrogio sul Garigliano e Pignataro Interamna per utilizzazione convenzionata della dipendente dott.ssa Antonella DEL GRECO.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

**Il Responsabile del Servizio II[^] sostituto (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

Li, 17/07/2020

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

**Il Responsabile del Servizio II[^] sostituto (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

Li, 17/07/2020.

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

**Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

Li, 17/07/2020.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Vice Segretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri**

**Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **23/07/2020**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **23/07/2020**.

**Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri**

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **23/07/2020**.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri**

